

della tranquillità in mezzo a paese ed a genti civili.

Studino la forma; ma inseriscano nel Codice la repressione di cotali brutture.

Ed ora non più.

Così, ho finito il mio compito ingrato, io lo capisco, perchè, al tempo in cui siamo e con la eccente atmosfera, se avessi potuto seguire le mie aspirazioni, avrei dovuto tacere, o almeno non riuscire eccessivo.

Ma, quando non è fattibile la discussione degli articoli, ne viene come un alto dovere, di avere a riassumere nella discussione generale le principali idee proprie, le quali, specialmente pei cultori del diritto, se non si enunciassero sia pure con qualunque sommarietà, si verrebbe a mancare al precipuo ufficio del legislatore, di contribuire cioè con tutte le forze proprie alla buona riuscita di una codificazione nazionale, attesa in tutto il mondo scientifico, cotanto aspettata dagli italiani.

E lasciatemi finire con l'augurio all'onorevole Zanardelli, che possa presto, con la approvazione del Codice, essergli consentito il più alto ed ambito onore, cui sia dato aspirare nobilmente ad uomo politico, ad uomo di Stato: l'apporre il proprio nome ad un'opera legislativa fra le più importanti, che siano compiute in un secolo. Quanti qui siamo a stimarlo tanto, ne godremo con lui. Ed un augurio alla patria: che possa il nuovo Codice contribuire davvero alla sua grandezza e prosperità; che possa con efficacia concorrere al morale e progressivo sviluppo del suo miglioramento avvenire. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni. — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Demaria.

Demaria. Onorevoli colleghi! Io mi credo in obbligo, anzitutto, di spiegare perchè, pure appartenendo alla maggioranza della Commissione che vi deve parlare e vi parlerà splendidamente coll'auto-revole e brillante parola del suo relatore, mi sia iscritto in questa discussione. Ho fatto ciò col modesto proposito di esporre la mia personale opinione intorno a due gravi questioni che già furono dai precedenti oratori elegantemente trattate, e nelle quali io dissento tanto dalle opinioni che vennero finora manifestate, quanto da quelle del ministro e della Commissione. Intendo di alludere alla questione dei manicomi criminali ed a quella del reato di spergiurio.

La questione dei manicomi criminali è una di quelle in cui si trovano in conflitto ed in aperto

contrasto fra loro, il diritto sociale e il diritto individuale. Entrambi questi diritti, il sociale e l'individuale, hanno avuto negli oratori che mi precedettero splendidi e valorosi rappresentanti. L'onorevole Ferri ha applaudito senza riserva a questa istituzione, ed ha espresso anzi, se non erro, l'augurio che venisse estesa la disposizione del progetto ministeriale. L'onorevole Pellegrini ha fatto, invece, un'arguta critica ed una brillante confutazione delle idee dell'onorevole Ferri.

Io non sono in completo accordo nè coll'uno nè coll'altro; perchè credo che si debba adottare una via di mezzo, e che in questa, come in tutte le altre questioni nelle quali il diritto individuale è in conflitto col diritto sociale, si debba cercare un temperamento che valga a conciliare, per quanto è possibile, l'osservanza ed il rispetto di entrambi.

Approvatore convinto, ed inconvertibile del disegno di Codice, tuttavia non mi sento capace di accettare, così come nel Codice è scritta, la disposizione dell'articolo 47, in quella parte che dice: " Il giudice può tuttavia ordinare che sia ricoverato in un manicomio criminale o comune, per rimanervi sino a che l'autorità competente lo giudichi necessario ".

Io ho provato una vera meraviglia nel vedere questa disposizione accolta a cuore aperto da tutti quegli oratori che poi censurarono così severamente, e secondo me ingiustamente, l'arbitrio lasciato al magistrato di spaziare tra i massimi ed i minimi delle pene.

Permettetemi, onorevoli colleghi, che io richiami la vostra speciale attenzione su questa disposizione dell'alineale dell'articolo 47, secondo la quale il giudice, nella stessa sentenza dichiarativa della incolpevolezza dell'accusato, potrebbe pronunziare a suo carico il ricovero in una casa di alienati ritenendolo pazzo.

Ed anzitutto vi chiedo: È mai possibile che una siffatta disposizione possa ragionevolmente venire applicata?

A mio modo di vedere è impossibile, perchè si tratta di un giudizio relativo a due momenti del tutto diversi.

A quale epoca deve risalire il giudice penale per dire se vi fu pazzia o deficienza di mente?

È chiaro che deve risalire non al momento del giudizio, ma al momento del fatto.

Ed è impossibile, notatelo, è impossibile giuridicamente che l'imputato sia privo di mente nel momento del giudizio, perchè se un imputato è pazzo al momento del giudizio, il giudizio non ha luogo; e se diventa pazzo quando il giudizio è